

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 50

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1998.

**Disciplina della numerazione nel settore delle
telecomunicazioni.**

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1998. — <i>Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni</i>	Pag.	5
Allegato A - Richiami alla raccomandazione UIT-T E.164	»	30
Allegato B - Struttura delle numerazioni per servizi geografici	»	31
Allegato C - Relazioni fra stati delle numerazioni per servizi geografici	»	33
Allegato D - Struttura degli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali	»	35
Allegato E - Struttura degli indicativi per i servizi satellitari	»	36
Allegato F - Struttura dei codici per servizi di <i>carrier selection</i>	»	37
Allegato G - Struttura dei codici per servizi di assistenza clienti («customer care»)	»	38
Allegato H - Struttura dei codici per servizi di emergenza	»	39
Allegato I - Struttura della numerazione per servizi di addebito al chiamato	»	40
Allegato L - Struttura della numerazione per servizi di tariffa premio	»	41
Allegato M - Struttura della numerazione per servizi di addebito ripartito	»	42
Allegato N - Struttura della numerazione per servizi interattivi in fonia	»	43
Allegato O - Richiami della Raccomandazione UIT-T Q.708	»	44

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 febbraio 1998.

Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, concernente «normativa tecnica della numerazione delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente il «recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 4 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il «regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex»;

Vista la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il «piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali»;

Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il «piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente «l'istituzione della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni»;

Considerato che è necessario disporre di risorse di numerazione per accelerare il processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, secondo i provvedimenti di recepimento delle direttive CEE;

Decreta:**Art.1.****Numerazione per servizi geografici**

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per “numerazione per servizi geografici”, la numerazione del piano di numerazione nazionale che nella successione delle cifre contiene informazioni geografiche usate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete dell’abbonato cui tale numerazione è stata assegnata.
2. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l’assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel DM “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico” del 25 novembre 1997.
3. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografiche è la raccomandazione UIT-T E.164. In Allegato A viene richiamata la raccomandazione UIT-T E.164.
4. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in 232 distretti e 696 aree locali. In Allegato B si riportano la struttura delle numerazioni e le relative evoluzioni.
5. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnati agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.
7. In Allegato A del DM “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico” del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

8. In Allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.
9. Nell'ambito della domanda per l'ottenimento di una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per l'assegnazione di blocchi di numerazione geografica in relazione al volume di utenza che intende servire.
10. L'assegnazione provvisoria di blocchi può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Gli stessi blocchi vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi blocchi rimangono assegnati anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
11. La richiesta di assegnazione di blocchi di numerazione geografica può essere presentata da soggetti aventi titolo.
12. Il richiedente in sede di domanda deve fornire le seguenti informazioni:
 - a) riferimento alla licenza individuale oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; nel caso di richieste contestuali alla richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione questa informazione non è richiesta;
 - b) numero di blocchi richiesti per area locale;
 - c) data di attivazione.
13. Il richiedente in sede di domanda può altresì fornire le seguenti informazioni:
 - a) relazioni di contiguità con blocchi precedentemente assegnati all'operatore nella stessa area.
14. I blocchi di numerazione geografica possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato C:
 - a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
 - b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

- c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
 - d) prenotato - risorsa prenotata per successiva assegnazione
 - e) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo detto di latenza
 - f) riservato - risorsa non utilizzabile
15. A fronte di una richiesta di assegnazione contestuale alla richiesta di rilascio di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione, l'assegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
16. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l'assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.
17. L'assegnazione da parte dell'autorità è effettuata di norma non prima di 180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione della risorsa stessa.
18. L'assegnatario può modificare la destinazione di un blocco di numerazione previa autorizzazione da parte dell'autorità. La richiesta di cambio destinazione deve essere corredata di adeguata motivazione e segue le modalità previste per la richiesta di assegnazione.
19. I blocchi assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
20. I blocchi assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
21. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione di blocchi non utilizzati.
22. Il blocco passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

23. Un blocco diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.
24. Una prenotazione può essere fatta in anticipo rispetto a una richiesta di assegnazione sulla base di previsioni da parte di un soggetto autorizzato.
25. La richiesta di assegnazione non deve necessariamente essere preceduta da una prenotazione.
26. A fronte di una richiesta di prenotazione da parte di un soggetto autorizzato, il blocco passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di prenotazione.
27. La risorsa viene assegnata all'operatore che l'ha prenotata qualora questi presenti domanda di assegnazione all'autorità nei termini massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.

Art.2.
**Numerazione per servizi di comunicazioni
mobili e personali e per servizi satellitari**

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono per “servizio di comunicazione mobile e personale”, un servizio, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali.
2. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.
3. Le numerazioni per i servizi satellitari offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a cinque cifre con evoluzione verso indicativi a quattro cifre.
4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.
5. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.
6. In Allegato D e E del presente decreto sono riportati gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali e per servizi satellitari riservati per utilizzi futuri.
7. Nell'ambito della domanda per l'ottenimento di una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per l'assegnazione di indicativi in relazione al volume di utenza che intende servire.
8. L'assegnazione provvisoria di indicativi può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. Gli stessi indicativi vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi indicativi rimangono assegnati anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
9. La richiesta di assegnazione di indicativi può essere presentata da soggetti aventi titolo.

10. Il richiedente in sede di domanda deve fornire le seguenti informazioni:
- a) riferimento alla licenza individuale oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione; nel caso di richieste contestuali alla richiesta di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione questa informazione non è richiesta;
 - b) indicativi richiesti ed eventuali relazioni di contiguità con indicativi precedentemente assegnati;
 - c) data di attivazione.
11. Gli indicativi possono assumere uno dei seguenti stati:
- a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
 - b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
 - c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
 - d) prenotato - risorsa prenotata per successiva assegnazione
 - e) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza
 - f) riservato - risorsa non utilizzabile
12. A fronte di una richiesta di assegnazione contestuale alla richiesta di rilascio di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione, l'assegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
13. In caso di applicazione di una procedura di licitazione per l'assegnazione delle licenze individuali gli indicativi sono quelli descritti in Allegato D.
14. A fronte di una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, l'assegnazione avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di assegnazione.

15. L'assegnazione da parte dell'autorità è effettuata di norma non prima di 180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione della risorsa stessa.
16. Gli indicativi assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
17. Gli indicativi assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
18. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione di indicativi non utilizzati.
19. Gli indicativi passano quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa all'autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
20. Un indicativo diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata di 36 mesi.
21. Una prenotazione può essere fatta in anticipo rispetto a una richiesta di assegnazione sulla base di previsioni da parte di un soggetto autorizzato.
22. La richiesta di assegnazione non deve necessariamente esser preceduta da una prenotazione.
23. A fronte di una richiesta di prenotazione da parte di un soggetto autorizzato, l'indicativo passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della richiesta di prenotazione.
24. La risorsa viene assegnata all'operatore che l'ha prenotata qualora questi presenti domanda di assegnazione all'autorità nei termini massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.

Art.3.

Carrier selection nella modalità *easy access*

1. La carrier selection è una prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore di lunga distanza nazionale o internazionale diverso da quello predefinito, cioè diverso da quello scelto in via preventiva dall'operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete.
2. Si parla di *easy access* quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale o internazionale.
3. La carrier selection è possibile per chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali. Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale è da intendersi una chiamata interdistrettuale verso indicativi geografici, per servizi mobili e personali e per servizi satellitari. L'applicazione della prestazione di carrier selection verso indicativi per servizi mobili e personali e per servizi satellitari sarà autorizzata dall'Autorità al momento in cui verrà attuato quanto previsto all'Art.7 comma 9 del DPR 318 del 19 settembre 1997 e comunque non oltre il 1 gennaio 1999.
4. Operando in modalità *easy access*, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso di chiamata nazionale è il numero nazionale comprensivo della cifra "0" iniziale e nel caso internazionale il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di carrier selection).
5. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di carrier selection nella modalità *easy access* per chiamate internazionali è di 22 cifre.
6. L'applicazione della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari è subordinata all'evoluzione della normativa tecnica internazionale e alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di garantire l'effettiva applicabilità della funzione.
7. Il riconoscimento dell'utente da parte dell'operatore che offre la prestazione di carrier selection necessario ai fini della tassazione del servizio avviene mediante il trasferimento dell'identificativo dell'utente chiamante (CLI - Calling Line Identification).

8. I codici di carrier selection hanno la struttura descritta in Allegato F.
9. Nell'ambito della domanda per l'ottenimento di una licenza individuale, il richiedente rappresenta le proprie esigenze per l'assegnazione di un codice di carrier selection.
10. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad un codice breve di accesso a quattro cifre del tipo 10XY, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
11. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a cinque cifre del tipo 10XYZ, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
12. L'utilizzo provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
13. La richiesta di assegnazione di un codice di carrier selection può essere presentata da soggetti aventi titolo.
14. I codici di carrier selection possono assumere uno dei seguenti stati:
 - a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
 - b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;

- c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
 - d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;
 - e) riservato - risorsa non utilizzabile.
15. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.
16. Nel caso di assegnazione contestuale al rilascio di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso di richiesta successiva al rilascio della licenza individuale, l'autorità assegna i codici di carrier selection in base alla data di presentazione della richiesta ed in ordine alle preferenze espresse.
17. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.
18. L'assegnazione del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.
19. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
20. I codici assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
21. I codici assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
22. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione di codici non utilizzati.

23. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
24. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art.4.

Carrier selection nella modalità *equal access*

1. La prestazione di carrier selection nella modalità di *equal access* viene realizzata con il meccanismo di *preselezione*. La *preselezione* è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un vettore di transito di lunga distanza nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di default) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso.
2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore di lunga distanza alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.
3. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad essere preselezionati e subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
4. L'applicazione della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari è subordinata all'evoluzione della normativa tecnica internazionale e alla disponibilità sul mercato di terminali in grado di garantire l'effettiva applicabilità della funzione.

Art.5.

Codici per servizi di assistenza clienti (*customer care*)

1. Il codice di assistenza clienti (*customer care*) consente ai clienti di un operatore di accedere allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per permettere l'eventuale accesso anche da reti di altri operatori.
2. I codici di assistenza clienti (*customer care*) hanno la struttura a 3, 4 e 6 cifre come definita in Allegato G
3. Nell'ambito della domanda per l'ottenimento di una licenza individuale il richiedente rappresenta le proprie esigenze per l'assegnazione di un codice di assistenza clienti (*customer care*).
4. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
5. Gli operatori titolari di licenza per servizi di comunicazione mobile e personale hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.
6. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
7. Gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.

8. Gli altri operatori hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
9. L'utilizzo provvisorio di un codice di assistenza clienti (customer care), la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, viene rilasciato contestualmente alla autorizzazione provvisoria per la sperimentazione di servizi di telecomunicazioni e delle relative reti. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella suddetta dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
10. I codici di assistenza clienti (customer care) possono assumere uno dei seguenti stati:
 - a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
 - b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
 - c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
 - d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza
 - e) riservato - risorsa non utilizzabile
11. Il richiedente può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o nell'autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.
12. L'autorità assegna i codici di assistenza clienti (customer care) in base alla data di presentazione della richiesta ed in ordine alle preferenze espresse.
13. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse

relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

14. L'assegnazione del codice di assistenza clienti (customer care) avviene, di norma, contestualmente al rilascio della licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria e viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.
15. I codici assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
16. I codici assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
17. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione di codici non utilizzati.
18. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
19. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art.6.

Codici per servizi di emergenza

1. I codici per i servizi di emergenza sono univoci e consentono all'utenza di accedere al servizio medesimo.
2. Gli operatori possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.
3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti in Allegato H.
4. È compito dell'autorità stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e per modificare o eliminare gli esistenti.

Art.7.

Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito al chiamato viene descritta in Allegato I. I codici 167 e 162X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato fino al 31 gennaio 1999; dal 1° febbraio 1999 viene introdotto il codice 800 per identificare i nuovi clienti di questa categoria di servizi. Dal 1° dicembre 1999 il codice 800 sarà l'unico codice per identificare i servizi di addebito al chiamato.
2. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi di addebito al chiamato può essere fatta in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. L'autorità assegna le numerazioni in base alla data di presentazione della richiesta.
4. L'assegnazione è, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
5. Le numerazioni assegnate vengono revocate dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.
6. Le numerazioni assegnate possono essere revocate dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
7. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione delle numerazioni non utilizzate.
8. Le numerazioni passano quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
9. La numerazione diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art.8.

Numerazione per servizi di tariffa premio

1. La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio viene descritta in Allegato L. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi di tariffa premio.
2. I codici sono comuni per tutti gli operatori. Per questi viene adottato lo stesso schema a scaglioni tariffari definiti dall'autorità.
3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
4. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi di tariffa premio può essere fatta in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
5. L'autorità assegna i numeri in base alla data di presentazione della richiesta e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse.
6. L'assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
7. I numeri assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.
8. I numeri assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
9. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione dei numeri non utilizzati o in caso di violazione delle leggi vigenti.
10. Il numero passa quindi a revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
11. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art.9.

Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito viene descritta in Allegato M. I codici 147X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.
2. La richiesta di codici 147X per la fornitura dei servizi di addebito ripartito può essere fatta in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. L'autorità assegna i codici in base alla data di presentazione della richiesta.
4. L'assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
5. I codici assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.
6. I codici assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
7. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione dei codici non utilizzati.
8. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
9. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art.10.

Numerazione per i servizi interattivi in fonia

1. La struttura delle numerazioni per i servizi interattivi in fonia viene descritta in Allegato N. I codici 163 e 164 identificano la categoria specifica dei servizi interattivi in fonia.
2. La richiesta di numerazione per la fornitura dei servizi interattivi in fonia può essere fatta in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali preferenze.
4. L'autorità assegna i numeri in base alla data di presentazione della richiesta e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse.
5. L'assegnazione è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
6. I numeri assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.
7. I numeri assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale.
8. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione dei numeri non utilizzati.
9. Il numero passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
10. Un numero diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

Art.11. Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si tratteranno i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling Point Codes).
2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT - T Q.708, richiamata in Allegato O. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network Code) sono amministrati dall'UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla autorità. L'autorità richiede all'UIT i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'UIT.
3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dall'autorità.
4. Nell'ambito della domanda per l'ottenimento di una licenza individuale, il richiedente può rappresentare le proprie esigenze per l'assegnazione di codici.
5. L'utilizzo provvisorio del codice di un punto di segnalazione può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione di servizi di telecomunicazioni e delle relative reti. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione.
6. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

7. La richiesta di assegnazione di codici può essere presentata da soggetti aventi titolo.
8. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.
9. I codici dei punti di segnalazione possono assumere uno dei seguenti stati:
 - a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio;
 - b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
 - c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
 - d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza.
10. Nel caso di assegnazione contestuale al rilascio di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso di richiesta successiva al rilascio della licenza individuale, l'autorità assegna i codici in base alla data di presentazione della richiesta.
11. L'assegnazione del codice contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.
12. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione.
13. I codici assegnati vengono revocati dall'autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
14. I codici assegnati possono essere revocati dall'autorità nel caso di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.

15. L'autorità può provvedere alla revoca dell'assegnazione di codici non utilizzati.
16. Il codice passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla autorità entro 3 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
17. Un codice diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.

Art.12. Norme finali

1. Le numerazioni afferenti al piano di numerazione non citate in questo decreto saranno oggetto di normazione futura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1998


Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO A

Richiami alla raccomandazione UIT-T E.164

Gli elementi alla base della raccomandazione UIT-T E.164 sono descritti nella Figura A.1.

Figura A.1 - Struttura numerazione E.164



CC - Country Code - indicativo di stato

NDC - National Destination Code - indicativo di destinazione nazionale (opzionale)

SN - Subscriber Number - numero di abbonato

n - numero di cifre del CC

La lunghezza massima del numero E.164 internazionale è di 15 cifre prefissi esclusi. L'indicativo di stato per l'Italia è il 39. A livello internazionale l'analisi delle cifre ai fini dell'instradamento e della tassazione nella nazione di origine non deve superare le sette (cifre di indicativo di stato comprese).

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO B

Struttura delle numerazioni per servizi geografici

La tavola B.1 riportata di seguito descrive la struttura delle numerazioni per servizi geografici e le relative evoluzioni.

Tavola B.1 - Struttura delle numerazioni e relative evoluzioni

da 1 gennaio 1998 a 18 giugno 1998		
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	blocco di numerazione (da 0000 a 9999)
(0)A A=2 e 6	MNPQ M≠0,1	UUUU
(0)AB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9	MNP M≠0,1	UUUU
(0)ABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,9	MN M≠0,1	UUUU
da 19 giugno 1998 a 17 dicembre 1998 introduzione Selezione Completa		
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	blocco di numerazione (da 0000 a 9999)
0A A=2 e 6	MNPQ M≠0,1	UUUU
0AB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9	MNP M≠0,1	UUUU
0ABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,9	MN M≠0,1	UUUU
da 18 dicembre 1998 a 28 dicembre 2000 Selezione Completa		
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	blocco di numerazione (da 0000 a 9999)
0A A=2 e 6	MNPQ M≠1	UUUU
0AB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9	MNP M≠1	UUUU
0ABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,9	MN M≠1	UUUU
da 29 dicembre 2000 introduzione Piano organizzato per servizi		
Indicativo distrettuale	Identificativo area locale e operatore (identificativo del blocco di numerazione)	blocco di numerazione (da 0000 a 9999)
SA A=2 e 6 S cifra identificativa del Servizio	MNPQ	UUUU
SAB A=1,3,4,5,7,8,9 B=0,1,5,9 S cifra identificativa del Servizio	MNP	UUUU
SABC A=1,3,4,5,7,8,9 B=2,3,4,6,7,9 S cifra identificativa del Servizio	MN	UUUU

In Tavola B.2 si riportano le cifre ABC relative agli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

Tavola B.2 - Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri

186	449	579	822
188	466	581	826
325	482	582	834
326	484	723	926
378	526	762	936
420	531	770	977
430	567	772	986
443	576	788	

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO C

Relazioni fra stati delle numerazioni per servizi geografici

I blocchi di numerazione geografica possono assumere uno degli stati descritti in Tavola C.1.

In Figura C.1 viene descritto il diagramma che illustra le relazioni tra i diversi stati dei blocchi di numerazione geografica e in tavola C.2 le relative transizioni.

Tavola C.1 - Stati dei blocchi di numerazione geografica

STATO	Durata max.	Descrizione risorsa
disponibile	indeterminata	disponibile per assegnazione, prenotazione o assegnazione provvisoria
assegnato	come la licenza	assegnata in via definitiva ad un operatore
Assegnato provvisoriamente	6 mesi rinnovabili	assegnata per esercizio sperimentale o per prove
prenotato	12 mesi	prenotata per una successiva assegnazione
revocato	3 mesi	risorsa in latenza
riservato	indeterminata	risorsa non utilizzabile

Figura C.1. - Diagramma di relazione tra gli stati dei blocchi di numerazione geografica




Tavola C.2 - Transizione tra gli stati dei blocchi di numerazione geografica

Transizione	Causa
A	<ul style="list-style-type: none"> domanda di licenza domanda di assegnazione
B	<ul style="list-style-type: none"> domanda di autorizzazione sperimentale domanda per prova
C	<ul style="list-style-type: none"> domanda di prenotazione
D	<ul style="list-style-type: none"> decisione autorità
E	<ul style="list-style-type: none"> domanda di assegnazione
F	<ul style="list-style-type: none"> domanda di licenza
G	<ul style="list-style-type: none"> cessazione servizio modifica termini licenza mancato utilizzo
H	<ul style="list-style-type: none"> cessazione servizio o prova modifica dei termini della autorizzazione mancato utilizzo
I	<ul style="list-style-type: none"> fine periodo di latenza

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO D

Struttura degli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali

Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

- gli indicativi riservati per operatori di servizi mobili e personali hanno struttura "3XY"; X può assumere i valori 0 ÷ 9 ed Y i valori 0 ÷ 9 a partire dalla data di completamento del Piano strutturato per servizi (15 giugno 2001);
- fino alla data di completamento del Piano strutturato per servizi (15 giugno 2001) sono riservati agli operatori mobili e personali gli indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990, fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.2 dell'allegato B al presente decreto e il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili e personali, gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;
- le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferenzialmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra "X".

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO E

Struttura degli indicativi per i servizi satellitari

Si riporta in Tabella E.1 la struttura degli indicativi relativi alle numerazioni per servizi satellitari.

Indicativi del servizio satellitare	Identificativo di operatore di rete satellitare	Identificativo di utente
ABC	XY	UUUUU

Tabella E.1

Le cifre ABC indentificano il servizio satellitare, le cifre XY identificano l'operatore del servizio satellitare.

Le cifre attualmente assegnate per la sperimentazione provvisoria dei servizi satellitari sono ABC=563 e XY come descritto in Tabella E.12

<i>Gestore</i>	<i>Indicativo</i>
	XY= 52
<i>GLOBALSTAR</i>	XY= 54
	XY= 56
	XY= 58
	XY= 71
<i>IRIDIUM ITALIA</i>	XY= 73
	XY= 75
	XY= 77
	XY= 43
<i>NUOVA TELESPAZIO</i>	XY= 45
	XY= 47

Tabella E.2

La struttura sopra descritta non preclude una evoluzione verso identificativi a 4 cifre.

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO F

Struttura dei codici per servizi di *carrier selection*

I codici di carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:

$$10XY(Z)$$

in cui il prefisso 10 identifica la categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre successive XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito. Sono perciò possibili codici a 4 ed a 5 cifre. Il dettaglio della struttura dei codici viene riportato di seguito.

Codici a 4 cifre

$$10XY \text{ con } X, Y = 2 \div 8$$

per un totale di 49 combinazioni disponibili

Codici a 5 cifre

$$10XYZ \text{ con } X = 0, 1, 9 \quad Y = 2 \div 9 \quad \text{e} \quad Z = 0 \div 9$$

per un totale di 240 combinazioni disponibili

Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per $X = 0, 1, 9, Y = 0, 1$ e $Z = 0 \div 9$ per $X = 2 - 8$ con $Y = 0, 1, 9, Z = 0 \div 9$ che potranno venire rese disponibili in futuro od eventualmente costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO G

Struttura dei codici per servizi di assistenza clienti ("customer care")

I codici di assistenza clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito:

codici a 3 cifre

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 195

per un totale di 10 valori

codici a 4 cifre

192X, 194X con $X=2\div 9$

per un totale di 16 combinazioni disponibili

codici a 6 cifre:

1920XY, 1921XY con $X, Y=0\div 9$

per un totale di 200 combinazioni disponibili

Con riferimento ai codici 194X con $X=0, 1$, rimangono non utilizzati 2 valori che potranno venire resi disponibili in futuro od eventualmente costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

Il codice 119 è stato già assegnato a Telecom Italia Mobile.

Il codice 190 è stato già assegnato a Omnitel Pronto Italia.

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO H

Struttura dei codici per servizi di emergenza

I codici per i servizi di emergenza sono i seguenti:

- 112 - pronto intervento Carabinieri
- 113 - Soccorso pubblico di emergenza
- 115 - Vigili del fuoco
- 118 - Emergenza sanitaria

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO I

Struttura della numerazione per servizi di addebito al chiamato

La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito al chiamato fino a 31 gennaio 1999 è la seguente:

167 UUUUUU con U=0÷9

162 XUUUUU con X=9

dove i codici 167 e 162X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato e le cifre U identificano il cliente che ha sottoscritto il servizio.

Le numerazioni **162 9UUUUU** non sono assegnate in sovrapposizione con le numerazioni **167 9UUUUU** già assegnate.

Dal 1 febbraio 1999 viene introdotto il codice 800 per identificare i nuovi clienti di questa categoria di servizi, con la seguente struttura:

800 UUUUUU con U=0÷9

Dal 1° dicembre 1999 il codice 800 sarà l'unico codice per identificare i servizi di addebito al chiamato.

Il codice 167 è stato già assegnato a Telecom Italia.

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO L

Struttura della numerazione per servizi di tariffa premio

La struttura delle numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:

144 A UUUUU con A=0,1,2,6,8 e U=0÷9

166 A UUUUU con A=0,1,2,6,8 e U=0÷9

dove 144 e 166 identificano la categoria specifica dei servizi a tariffa premio, la cifra A identifica la fascia di costo e le cifre U identificano il cliente che ha sottoscritto il servizio.

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO M

Struttura della numerazione per servizi di addebito ripartito

La struttura delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito è la seguente:

147X UUUUU con X,U=0÷9

dove 147X identifica la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito, la cifra X identifica l'operatore e il tipo di tassazione applicata e le cifre U identificano il cliente che ha sottoscritto il servizio.

I codici 1470 e 1478 sono stati già assegnati a Telecom Italia.

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO N

Struttura della numerazione per servizi interattivi in fonia

La struttura delle numerazioni per i servizi interattivi in fonia viene riportata di seguito:

164 U..U con U=0÷9

163 U..U con U=0÷9

dove 164 e 163 identificano la categoria specifica dei servizi interattivi in fonia e le cifre U identificano il cliente che ha sottoscritto il servizio.

Il codice 164 è stato già assegnato a Telecom Italia.

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO O

Richiami della Raccomandazione UIT-T Q.708

Di seguito si riportano gli elementi di base per gli identificativi dei punti di segnalazione, come definiti nella raccomandazione UTI-T Q.708.

Gli International Signalling Point Code (ISPC) sono codici binari a 14 bit. Tutti gli ISPC consistono di tre sottocampi come indicato in Figura M.1. Il sottocampo di 3 bit (NML) identifica la zona geografica. Il sottocampo di 8 bit (K-D) identifica l'area geografica/rete all'interno della zona. Il sottocampo di 3 bit (CBA) identifica il punto di segnalazione nella specifica area geografica/rete. La combinazione del primo e secondo sottocampo sono detti SANC (signalling area/network code).

Figura M.1 - Struttura codici ISPC Q.708

N M L	K J I H G F E D	C B A
Zone identification	Area/network identification	Signalling point identification
Signalling area/network code (SANC)		
International signalling point code (ISPC)		
3	8	3

Gli ISPC attualmente assegnati all'Italia sono :

2-044

2-045

2-046

2-047

per un totale di 32 valori.

98A1829

Il Ministro: MACCANICO

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASURE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Cairi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuizi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARRANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 585.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.


PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 2 5 0 0 6 7 0 9 8 *

L. 4.500